

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1967

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e la Gran Bretagna in materia di esenzioni fiscali a favore degli Istituti culturali, effettuati a Londra il 1° settembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Con Scambi di Note effettuati a Londra il 1° settembre 1965 viene data una definitiva sistemazione ai problemi di ordine doganale e tributario che interessano gli Istituti culturali italiani in Gran Bretagna e britannici in Italia.

L'articolo 10 dell'Accordo culturale italo-britannico, concluso a Roma il 28 novembre 1951 e reso esecutivo con legge 25 febbraio 1953, n. 124, prevedeva la concessione di « ogni facilitazione » per l'importazione delle attrezzature necessarie (specificate nell'articolo stesso) per il funzionamento degli Istituti di cultura dei due Paesi.

La troppo generica dizione di tale articolo non aveva però finora consentito alle autorità doganali di darvi pratica esecuzione.

Con il primo Scambio di Note del 1° settembre 1965 si provvede a colmare tale lacuna

specificando che le « facilitazioni » consistono nella esenzione dai diritti di dogana e dalle tasse di importazione per le attrezzature e i materiali culturali indicati nell'Accordo e destinati agli Istituti culturali britannici in Italia ed italiani in Gran Bretagna.

Tali esenzioni avranno effetto dalla data di entrata in vigore di detto Accordo.

Con il secondo Scambio di Note, di pari data, si è voluto esentare da alcuni oneri fiscali sul patrimonio i terreni e gli edifici, di proprietà dei Governi o delle istituzioni culturali ufficiali dei due Paesi, in cui hanno la loro sede ed esplicano attività di carattere strettamente culturale le istituzioni sopramenzionate.

Data la diversità dei sistemi fiscali dei due Stati, le agevolazioni verranno concesse: da

parte italiana esentando dalle imposte le istituzioni culturali britanniche e da parte britannica assumendo a carico del Governo del Regno Unito le imposte applicabili alle istituzioni culturali italiane.

Non essendosi rivelato possibile nè pratico dare a questa categoria di agevolazioni una retroattività risalente al momento della firma dell'Accordo culturale è stata concordata come decorrenza la data del 1° aprile 1964.

Con l'entrata in vigore di questo secondo Scambio di Note l'Istituto italiano di cultura in Londra beneficerà di uno sgravio fi-

scale di 2.116 lire sterline all'anno, che potranno essere destinate per realizzare alcune delle molte attività culturali cui ha dovuto sinora rinunciare per l'insufficienza dei mezzi finanziari che è stato possibile mettere a sua disposizione. Pure avvantaggiate saranno le sezioni del British Council di Roma e Firenze che, come è noto, svolgono anche esse una benemerita attività culturale, organizzando tra l'altro gratuitamente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, corsi di perfezionamento riservati agli insegnanti italiani di lingua inglese delle nostre scuole secondarie.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali tra l'Italia e la Gran Bretagna:

a) Scambio di Note per l'esenzione dai dazi doganali del materiale importato da Istituti culturali, effettuato a Londra il 1° settembre 1965;

b) Scambio di Note per l'esenzione dalle imposte degli Istituti culturali, effettuato a Londra il 1° settembre 1965.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità alla rispettiva clausola finale delle Note stesse.

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA PER L'ESENZIONE  
DAI DAZI DOGANALI DEL MATERIALE IMPORTATO DA ISTITUTI CULTURALIEXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED  
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERN-  
MENT OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING THE EXEMPTION FROM  
CUSTOMS DUTIES OF MATERIAL IMPORTED BY CULTURAL INSTITUTES  
IN THE UNITED KINGDOM AND ITALY

No. 1

*The Secretary of State for Foreign Affairs to the Italian Chargé d'Affaires**Foreign Office, S.W.1,  
1 September, 1965.*

Sir,

I have the honour to refer to the recent discussions between representatives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic concerning the exemption from customs duties of material imported by cultural institutes in the United Kingdom and Italy.

I now have the honour to inform you that the Government of the United Kingdom are prepared to conclude an Agreement with the Government of the Italian Republic in the following terms: —

(1) The import into the United Kingdom by or on behalf of any Italian cultural institute in the United Kingdom established in accordance with Article II of the Anglo-Italian Cultural Convention of the 28th of November, 1951, of any material referred to in Article X of that Convention shall, where appropriate, be accorded relief from customs duties in accordance with the law and practice existing from time to time in the United Kingdom.

(2) The import into Italy of any material referred to in Article X of that Convention shall be accorded relief from customs duties and import tax, provided that it is destined for a British cultural institute in Italy maintained or established in accordance with Article II of that Convention.

(3) The provisions in sub-paragraph (2) above shall be regarded as having taken effect from the date of entry into force of the Anglo-Italian Cultural Convention of the 28th of November, 1951.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Italian Republic I have the honour to suggest that the present Note and your reply in that sense shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments in this matter. I have further to suggest that the Agreement shall enter into force on the date on which the Government of the Italian Republic shall notify the Government of the United Kingdom that they have given effect to the appropriate measures and shall remain in force until six months after the date on which either Government shall have given notice of termination.

I have the honour to be,  
with high consideration,  
Sir,  
Your obedient Servant,  
(For the Secretary of State)  
ROBERT CECIL

No. 2

*The Italian Chargé d'Affaires to the Secretary of State for Foreign Affairs*

Eccellenza,

Londra, 1° settembre 1965.

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna la quale tradotta ha il seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intervenuti tra i Rappresentanti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e del Governo della Repubblica Italiana circa l'esenzione dai diritti di dogana sul materiale importato dagli Istituti culturali nel Regno Unito ed in Italia.

Ho ora l'onore di informare la Signoria Vostra che il Governo del Regno Unito è disposto a concludere con il Governo della Repubblica Italiana un Accordo nei seguenti termini:

1) L'importazione nel Regno Unito da parte o per conto degli Istituti culturali italiani nel Regno Unito, contemplati dall'articolo 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951, del materiale previsto dall'articolo 10 di detto Accordo, godrà, se del caso, della esenzione dai diritti di dogana in conformità con la legislazione e la prassi esistenti nel tempo nel Regno Unito.

2) L'importazione in Italia, da parte o per conto degli Istituti culturali britannici in Italia, contemplati dall'Articolo 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951, del materiale previsto dall'articolo 10 di detto Accordo, sarà esente da diritti di dogana e da tasse di importazione.

3) Le disposizioni del paragrafo 2 suddetto avranno effetto dalla data dell'entrata in vigore dello Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta della Signoria Vostra dello stesso senso costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia. Propongo altresì che l'Accordo entri in vigore il giorno in cui il Governo italiano avrà notificato al Governo del Regno Unito di avere effettuato gli adempimenti previsti a tal fine e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avrà notificato la denuncia ».

In risposta ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica italiana accetta le proposte suddette e che pertanto considera la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta quale Accordo tra i due Governi in questa materia che entrerà in vigore il giorno in cui il Governo italiano avrà notificato al Governo del Regno Unito di avere effettuato gli adempimenti previsti a tal fine e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avrà notificato la denuncia.

Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Paolo Pansa Cedronio  
*Incaricato d'Affari a.i.*

## SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA PER L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DEGLI ISTITUTI CULTURALI

EXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING THE EXEMPTION FROM LOCAL TAXATION OF THE PREMISES OF CULTURAL INSTITUTES IN THE UNITED KINGDOM AND ITALY

No. 1

*The Secretary of State for Foreign Affairs to the Italian Chargé d'Affaires**Foreign Office,**1 September, 1965.*

Sir,

I have the honour to refer to the recent discussions between representatives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic concerning the exemption from local taxation of the premises of cultural institutes in the United Kingdom and Italy. I now have the honour to inform you that the Government of the United Kingdom are prepared to conclude an Agreement with the Government of the Italian Republic in the following terms: —

(1) The United Kingdom Government shall bear that proportion of the local rates leviable on any Italian cultural institute in the United Kingdom established in accordance with Article II of the Anglo-Italian Cultural Convention of the 28th of November, 1951 which represents the payment for services which do not directly benefit the occupier. However this provision shall apply only to premises of such cultural institutes (and residences forming part thereof) which are:

(a) owned or leased by the Italian Government; and

(b) occupied by members of the staff of the Italian Government serving in the United Kingdom who are not entitled to diplomatic privileges and who are not engaged in the sale of goods, banking, shipping, or any other trading or commercial activity.

(2) The Italian Government shall exempt from all taxes on income derived from buildings, from all taxes on income derived from lands and from all additional taxes, any immovable property which is:

(a) owned by any British cultural institute in Italy maintained or established in accordance with Article II of the Anglo-Italian Cultural Convention of the 28th of November, 1951; and

(b) used for cultural purposes; however, if a small part of such a property is used as a residence for an employee of an institute, the property shall, nevertheless, be regarded as being used for cultural purposes.

(3) The provisions above shall be regarded as having taken effect on the 1st of April, 1964.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Italian Republic I have the honour to suggest that the present Note and your reply in that sense shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments in this matter. I have further to suggest that the Agreement shall enter into force on the date on which the Government of the Italian Republic shall notify the Government of the United Kingdom that they have given effect to the appropriate measures and shall remain in force until six months after the date on which either Government shall have given notice of termination.

I have the honour to be,  
with high consideration,

Sir,

Your obedient Servant,  
(For the Secretary of State)  
ROBERT CECIL

No. 2

*The Italian Chargé d'Affaires to the Secretary of State for Foreign Affairs*

Eccellenza,

Londra, 1° settembre 1965.

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna la quale tradotta ha il seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intervenuti tra i Rappresentanti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e quelli del Governo della Repubblica Italiana circa l'esenzione dalle imposte sui locali adibiti ad Istituti Culturali nel Regno Unito ed in Italia. Ho ora l'onore di informare la Signoria Vostra che il Governo del Regno Unito è disposto a concludere un Accordo con il Governo della Repubblica Italiana nei seguenti termini:

1) il Governo del Regno Unito si assumerà quella parte delle imposte applicabili agli istituti culturali italiani nel Regno Unito, contemplati dall'articolo 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951, che rappresenta il pagamento di servizi dei quali l'occupante non beneficia direttamente.

Tuttavia questa agevolazione sarà concessa solo per i locali di detti istituti culturali (e alle abitazioni che ne fanno parte) che siano:

a) di proprietà del Governo italiano o da esso presi in affitto;  
b) occupati da dipendenti del Governo italiano in servizio nel Regno Unito che non godano dei privilegi diplomatici e che non si occupino di vendita di merci, di attività bancarie, armatoriali e di ogni altra attività di carattere lucrativo o commerciale.

2) Il Governo italiano esonererà da ogni imposta sul reddito afferente agli immobili, da ogni imposta afferente ai terreni e da tutte le imposte complementari, gli immobili che siano:

a) di proprietà degli istituti culturali britannici in Italia contemplati dall'articolo 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951; e  
b) adibiti a scopi culturali; tuttavia, se una piccola parte di tali immobili sia utilizzata per abitazione di un impiegato di un istituto culturale, sarà, ciò nonostante, considerata come adibita a scopi culturali.

3) Le disposizioni di cui ai precedenti articoli saranno applicabili dal 1° aprile 1964.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta della Signoria Vostra dello stesso senso costituiscano un accordo tra i nostri due Governi in questa materia. Propongo altresì che l'Accordo entri in vigore il giorno in cui il Governo italiano avrà notificato al Governo del Regno Unito di aver effettuato gli adempimenti previsti e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avrà notificato la denuncia ».

In risposta, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica Italiana accetta le proposte suddette e che pertanto considera la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia, che entrerà in vigore il giorno in cui il Governo Italiano avrà notificato al Governo del Regno Unito di aver effettuato gli adempimenti previsti a tal fine e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avrà notificato la denuncia.

Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Paolo Pansa Cedronio  
Incaricato d'Affari a.i.